

COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

L'art. 21 dello Statuto di questo Comune prevede l'istituzione della figura del difensore civico quale garante del buon andamento dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Al fine di regolamentare l'esercizio delle funzioni del difensore civico con quanto previsto dal decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dallo Statuto Comunale viene redatto il seguente Regolamento.

CAPO 1

ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1 Istituzione del difensore civico

Il comune di Sant'Ilario dello Jonio istituisce il difensore civico previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dal proprio Statuto.

Art. 2 Prerogative

Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale ed è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente.

Il difensore civico non può esprimere apprezzamenti sull'indirizzo politico del Sindaco, della Giunta o del Consiglio.

Art. 3 Sede

L'ufficio del difensore civico deve essere situato presso il palazzo comunale.

Art. 4 Requisiti

Il difensore civico è scelto tra i cittadini italiani, residenti nel comune, di provata esperienza e moralità, che diano garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, serenità di giudizio e soprattutto professionalità e competenza giuridico - amministrativa e che siano in possesso della laurea in giurisprudenza o scienze politiche.

Art. 5 Ineleggibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione alla carica di consigliere comunale;
- b) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- c) gli amministratori di Aziende o Enti dipendenti dal comune o nei cui organi il comune è rappresentato o di imprese che abbiano rapporti contrattuali con il comune o che comunque ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) i lavoratori subordinati ove la loro attività sia prestata rispettivamente alle dipendenze o su incarico del comune;
- e) gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, di amministratori, segretario Comunale o dipendenti del comune;
- f) i ministri di culto.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano all'atto della presentazione della candidatura.

Qualora successivamente alla nomina si accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse è dichiarata la decadenza dell'interessato dall'ufficio di difensore civico, con le modalità con cui si procede alla nomina.

Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, con le modalità con cui si procede alla nomina, la si contesta al difensore civico notificandogli, a mezzo del Sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha 20 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine predetti delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove si ritenga che le cause di ineleggibilità sussistano e non siano state rimosse, si dichiara la decadenza dall'ufficio di difensore civico, con le modalità con cui si procede alla nomina.

La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del difensore civico possono essere poste dal Sindaco e da ciascun consigliere comunale.

I provvedimenti di decadenza di cui ai comma terzo e quarto sono adottati con le modalità con cui si procede alla nomina.

Art. 6 Elezione

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio palese con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Se dopo tre votazioni effettuate nessuno dei candidati ha ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti, purché non inferiore al terzo dei consiglieri assegnati. Nel caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Il Sindaco rende pubblica con un anticipo di trenta giorni la data della seduta del consiglio in cui è prevista la nomina. La pubblicazione è effettuata con avvisi e locandine da esporre nei luoghi pubblici del Comune.

Entro 10 giorni dalla data della seduta del consiglio comunale possono essere presentate le candidature, esenti da bollo in quanto ad uso elettorale ai sensi delle vigente legge, che devono essere accompagnate dal curriculum e da una

dichiarazione di inesistenza (autocertificazione) delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento.

Entro 5 giorni dalla nomina il Sindaco comunica per iscritto all'interessato l'elezione a difensore civico, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro 15 giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione con il giuramento di rito avviene con le modalità di cui all'art.21 bis del regolamento comunale, e da tale momento egli entra in carica.

Art. 7 Durata e cessazione della carica

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto, con le stesse procedure previste nello statuto, per una sola volta.
2. Il difensore civico decade dall'incarico qualora durante il mandato, dovesse venire meno uno dei requisiti prescritti dal presente statuto e che hanno consentito la nomina, la decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
3. In caso di dimissioni il consiglio, se lo riterrà opportuno, eleggerà il successore entro 45 giorni dall'acquisizione a protocollo del documento di dimissione dalla carica. Sino al momento della designazione del successore, i poteri del difensore civico potranno essere esercitati dallo stesso su base discrezionale.
4. Il Consiglio a seguito di segnalazioni pervenute anche dagli altri organi dell'ente e attentamente vagliate, può disporre la revoca del difensore civico per gravi inadempienze inerenti all'esercizio delle sue funzioni con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione segreta.

Art. 8 Competenze economiche

Al difensore civico spetta un'indennità di carica stabilita annualmente dal consiglio comunale su proposta della giunta, ma comunque non inferiore ad euro € 400,00 mensili.

Al difensore civico spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura prevista dalle norme vigenti per i membri della Giunta, per i viaggi compiuti fuori dal territorio del Comune per giustificati motivi inerenti all'esercizio del suo incarico.

Tali rimborsi vengono liquidati dal Servizio Competente sulla base di idonea documentazione di spesa.

CAPO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 9 Funzioni

Compito del difensore civico è quello di curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di Enti pubblici e privati e di organizzazioni ed associazioni regolarmente costituite, il corretto svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione

comunale, Enti ed aziende eventualmente dipendenti, secondo quanto prescritto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

Il difensore civico, qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscere di abusi, disfunzioni, carenze organizzative o di ritardi nei confronti dei cittadini, ne dà comunicazione al sindaco.

Il difensore civico ha diritto ad ottenere dagli uffici del comune, dagli Enti e dalle Aziende dipendenti, copia degli atti e documenti ed ogni altra notizia connessa alla questione trattata.

Il funzionario che impedisca o, comunque, ritardi l'esercizio delle funzioni del difensore civico incorre nell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, salvo ogni altra e diversa responsabilità.

Il difensore civico è funzionario onorario e nell'espletamento delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, a tutti gli effetti di legge.

Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.

E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività dell'amministrazione comunale, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti, concorso. A tal fine deve essere informato, per iscritto, dal responsabile del procedimento ovvero dal responsabile dell'area interessata della data di dette riunioni.

Art. 10 Segnalazioni relative ad altre amministrazioni

Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche amministrazioni, di società partecipate, o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui cittadini, ne riferisce al sindaco ed ai capigruppo consiliari del Comune.

Art. 11 Soggetti che non possono ricorrere al difensore civico

Non possono ricorrere al difensore civico:

- a) il Segretario comunale dell'ente ed i revisori dei conti;
- b) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, delle istituzioni, delle aziende, degli enti e dei consorzi convenzionati a cui il Comune partecipa.

Non appartengono alla sfera di competenza del difensore civico le controversie giudiziarie sorte tra il Comune ed altri Enti o con privati cittadini o dipendenti dell'Ente stesso, ma nel caso di insorgenza di rapporti di conflittualità, con i soggetti su indicati, egli deve essere informato prima del conferimento di incarico ad un'eventuale avvocato.

Art. 12 Attivazione e conclusione degli interventi

L'intervento del difensore civico deve essere richiesto tramite istanza scritta contenente tutti gli elementi necessari e i riferimenti della pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto il suo intervento.

Il difensore civico esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa, entro 20 giorni, l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione; nel caso di esito negativo rende edotto l'istante dell'eventuale azione che può essere promossa in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 13 Diritto di accesso

Il difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni nei confronti del Segretario o del Responsabile delle unità organizzative dell'ente o dei dipendenti che sostituiscono questi ultimi e degli uffici e servizi degli altri soggetti menzionati al punto b) dell'art. 11, ha diritto:

- a) di richiedere e ricevere, verbalmente che per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua azione;
- b) di consultare ed ottenere copia, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso che sono disponibili.

Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al difensore civico con la massima tempestività completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, merito all'oggetto della richiesta.

La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza ritardo e senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso ufficio (tabella 3, n° 16, D.P.R. 26/10/1972, n° 642 nel testo stabilito dall'articolo 28 del D.P.R. 30/12/1982, n°955).

Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 14 Esercizio delle funzioni

Il difensore civico quando riceve l'istanza d'intervento, ovvero se ritiene di dover intervenire di sua iniziativa, richiede le notizie e le informazioni relative alla pratica o procedimento, effettuando la consultazione degli atti e acquisendo copia degli stessi. Il difensore civico, qualora lo ritenga opportuno, esaminerà la pratica o il procedimento amministrativo congiuntamente al funzionario responsabile che oltre a rendersi disponibile dovrà definire la pratica nei termini richiesti dal difensore civico e comunque non oltre 10 giorni.

Il difensore civico effettuerà immediata comunicazione scritta del suo intervento al Sindaco e al Segretario comunale.

Art. 15 Inadempienze - Provvedimenti

Il difensore civico può segnalare al Sindaco, per l'apertura di un provvedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune che:

- a) impedisca o ritardi l'accesso del difensore civico alle informazioni richieste;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica di cui all'art. 14;
- c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica;
- d) ed in generale ostacoli, ritardi, o impedisca lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Sindaco comunica al difensore civico, entro 30 giorni, le decisioni adottate dal Collegio arbitrale o i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

Qualora il difensore civico rilevi ipotesi di reato è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità giudiziaria.

CAPO II RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 16 Relazioni con il Consiglio comunale

Il difensore civico consegna la propria relazione annuale, entro il 30 maggio, al consiglio comunale, sull'attività svolta nell'anno solare precedente, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, degli Enti e delle Aziende, restando nell'ambito della propria competenza e dei propri poteri.

La relazione viene rimessa dal difensore civico al Sindaco, il quale entro 40 giorni fissa la data della seduta del consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco al Segretario ed al Revisore dei Conti.

Alla riunione consiliare nella quale viene discussa la relazione partecipa il difensore civico il quale può intervenire per rendere spiegazioni e chiarimenti al Consiglio.

Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta e delle altre amministrazioni dipendenti, per consentire le finalità di buon andamento complessivo.

Art. 17 Rapporti con la Giunta comunale

Il difensore civico è ascoltato, su sua richiesta, dalla Giunta in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

Il difensore civico può aderire all'invito della Giunta di ottenere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari relativi alla stessa attività.

Art. 18 Rapporti con il Sindaco

Il difensore civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio, della Giunta o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.

Il difensore civico chiede al Sindaco gli interventi di sua competenza da adottarsi dalla Giunta, per assicurare il suo funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

Art. 19 Rapporti con il Segretario Comunale

Il difensore civico informa il Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti

responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il Segretario comunale interviene su richiesta del difensore civico, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

Il Segretario comunale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

CAPO IV DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 20 Sede e Organizzazione

L'ufficio del difensore civico deve essere situato presso il palazzo comunale. La sede è fornita di attrezzature, compreso telefono, idonee e necessarie all'espletamento delle funzioni. Il Comune provvede altresì alla fornitura di cancelleria, stampati, etc. etc.

Il personale che dovrà affiancare il difensore civico, qualora lui lo richieda o vi si renda necessario all'espletamento delle sue funzioni, sarà scelto direttamente dal Sindaco concordemente con il difensore civico tra i dipendenti comunali già in forza al comune, ma non gli sarà riconosciuta alcuna indennità.

Art. 21 Servizi di segreteria

Il servizio di segreteria è espletato da un dipendente del Comune scelto dal Sindaco, d'intesa con il difensore civico, che si avvale della collaborazione di altro personale del Comune.

Il servizio terrà apposito registro di protocollo dove verranno registrate cronologicamente tutte le segnalazioni scritte e verbali.

Detto servizio dovrà curare in modo particolare la rendicontazione di tutte le spese inerenti e conseguenti al funzionamento dell'Istituto.

CAPO V COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 22 Rapporti con altri organi di difesa

Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il difensore civico mantiene rapporti con il difensore civico regionale e provinciale, ove esistenti e con quelli istituiti negli altri comuni, in ambito nazionale, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

Il difensore civico, previa espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente. Tali trasferte così come pure il soggiorno ed il vitto sono a esclusivo carico del Comune.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio..

La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in vigore del difensore civico.

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme statuarie ed alla legislazione vigente.